CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E CUSTODIA DI CANI ABBANDONATI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RE

L'anno 2025 il giorno 8 del mese di Agosto, presso la sede del Comune di RE (VB)

TRA

Il Comune di Re C.F/P.IVA 00431330034, nella persona di Massimo Patritti, nato a Premosello-Chiovenda il 28/07/1981, che agisce e stipula in qualità di Rappresentante Legale del Comune di RE (VB)

E

L'Associazione Amici del Cane di Domodossola, C.F. 92002990031, nella persona di Anita Bovio nata a Santo Stino di Livenza (VE) il 28/05/1942, che agisce e stipula in qualità di Presidente dell'Associazione Amici del Cane, iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) dalla data del 21/07/2022, con sede in Domodossola via Giovanni XXIII 15/D.

PREMESSO CHE

- con le Deliberazioni di seguito elencate, esecutive nei termini di Legge, è stato disposto il convenzionamento con l'Associazione di Volontariato "Amici del Cane" di Domodossola, iscritta all'Albo Provinciale delle Associazioni di Volontariato per la tutela degli animali, dalla data del 22/08/1994, per lo svolgimento del **servizio di cattura, ricovero, cura e custodia di animali abbandonati e randagi, rinvenuti sul territorio dei Comuni convenzionati**;

  D.C.C. n. 30 del 06/10/2008 del Comune di Baceno
  D.C.C. n. 23 del 27/06/2008 del Comune di Bannio Anzino
  D.C.C. n. 40 del 20/11/2008 del Comune di Beura Cardezza;
  D.C.C. n. 3 del 26/03/2009 del Comune di Bognanco;
  D.C.C. n. 26 del 25/06/2008 del Comune di Calasca Castiglione;
  D.C.C. n. 5 del 11/03/2009 del Comune di Crevoladossola;
  D.C.C. n. 29 del 29/10/2008 del Comune di Crodo;
  D.C.C. n. 48 del 29/09/2008 del Comune di Domodossola;
  D.C.C. n. 28 del 27/06/2008 del Comune di Macugnaga;
  D.C.C. n. 16 del 22/04/2009 del Comune di Malesco;
  D.C.C. n. 4 del 16/03/2009 del Comune di Masera;
  D.C.C. n. 33 del 29/09/2008 del Comune di Montecrestese;
  D.C.C. n. 35 del 29/09/2008 del Comune di Premia;
  D.C.C. n. 25 del 29/09/2008 del Comune di Trontano;
  D.C.C. n. 7 del 30/03/2009 del Comune di Vanzone con San Carlo;
  D.C.C. n. 32 del 06/10/2008 del Comune di Varzo;
  D.C.C. n. 49 del 03/08/2009 del Comune di Villadossola;
  D.G.C. n. 26 del 18/03/2009 del Comune di Vogogna.

- l'Associazione Amici del Cane di Domodossola ha realizzato una struttura di accoglienza, dimensionata per n. 90 (novanta) cani, provvista di reparto di osservazione sanitaria, di seguito denominata solo "canile", in territorio del comune di Domodossola, censito ai mappali n. 80 e 85 del Fg. 75 del Catasto Terreni.

- la struttura può svolgere solo attività di utilità pubblica, rinunciando a svolgere attività tipica di una struttura privata per autofinanziamento, a soddisfacimento delle necessità dei Comuni che hanno firmato la convenzione.

- tutti i Comuni, che successivamente vorranno convenzionarsi, lo dovranno fare direttamente con l'Associazione Amici del Cane di Domodossola, alle stesse condizioni di seguito convenute.

DATO ATTO CHE

- i Comuni attualmente convenzionati sono i seguenti:

  Comune di Antrona Schieranco
  Comune di Baceno
  Comune di Bannio Anzino
  Comune di Beura Cardezza
  Comune di Bognanco
  Comune di Craveggia
  Comune di Crodo
  Comune di Domodossola
  Comune di Druogno
  Comune di Malesco
  Comune di Masera
  Comune di Montecrestese
  Comune di Montescheno
  Comune di Premia
  Comune di Santa Maria Maggiore
  Comune di Trontano
  Comune di Varzo
  Comune di Villadossola
  Comune di Borgomezzavalle

- all'atto della presente, in linea con quanto stipulato con la precedente convenzione, approvata con D.C.C. n. 48 del 29.09.2008, è stata completata la realizzazione del canile, alle condizioni stabilite nella convenzione stessa e nel rispetto delle disposizioni vigenti;

- che la stessa struttura risulta in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria prevista.

PRESO ATTO

dell'andamento dei costi di gestione pubblica del canile negli ultimi anni, sulla base delle trasmissioni periodiche dei bilanci dell'Associazione Amici del Cane di Domodossola.

CONSIDERATA

- la necessità del Comune di Re di offrire take servizio promosso dall'Associazione sopracitata;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione;
2. L'Associazione Amici del Cane di Domodossola si impegna a garantire la gestione pubblica, nel rispetto delle Leggi vigenti (edilizie e sanitarie), del canile esistente per la raccolta, la custodia, l'alimentazione, la cura sanitaria dei cani randagi, nonché ad adoperarsi per la salvaguardia del benessere animale e il controllo della popolazione del canile (controllo riproduzione, separazioni per sesso o per indole , ecc.) e per l'adempimento degli obblighi di legge riguardanti l'anagrafe canina in collaborazione con la ASL competente per il territorio;
3. Eventuali modifiche, ampliamenti, ristrutturazioni ovvero interventi edilizi di varia natura saranno realizzati dall'Associazione Amici del Cane di Domodossola, la quale avrà l'onere di gestire ogni singola fase di progettazione, compresa l'acquisizione di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli Enti e/o Uffici competenti. Dette opere saranno realizzate a totale onere dell'Associazione, salvo rivalsa a carico dei Comuni associati ed in ogni caso previo parere di questi;
4. La somma dovuta dal Comune di Re all'Associazione Amici del Cane per il ricovero, la cura e la custodia degli animali abbandonati, feriti e/o reduci di incidenti stradali, è stabilita in €uro **1.592,22** € annuali, così calcolata: **€ 2,23 (euro due/23)** x 714 (numero degli abitanti residenti nel Comune di RE alla data del 30/06/2025); la suddetta somma, soggetta ad adeguamento ISTAT annuale sarà corrisposta all'Associazione in due rate semestrali anticipate di pari importo alla data del 15 gennaio e del 15 luglio di ogni anno;
5. L'Associazione "Amici del Cane" di Domodossola si impegna a garantire la reperibilità costante (24 ore su 24 per 365 giorni l'anno) v della Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Servizio veterinario.
6. Qualora attraverso l'identificazione tramite tatuaggio o microchip venissero individuati i legittimi proprietari del cane ricoverato, questo sarà restituito loro previo pagamento delle spese di recupero pari ad € 30,00 e degli eventuali trattamenti sanitari. Nulla sarà dovuto dai Comuni convenzionati per i cani sprovvisti di microchip.
7. I cani per i quali non sarà possibile identificare il proprietario potranno essere affidati a chi ne fa richiesta. In ogni caso l'Associazione "potrà procedere ad affidare gli animali solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento" (D.L. 14/10/96 art. 1). In caso di assegnazione il richiedente, a titolo volontario, potrà corrispondere un contributo all'Associazione. Quest'ultima garantisce, ai sensi della vigente normativa, che non saranno ceduti i cani ricoverati per sperimentazione, vivisezione o qualunque forma di commercio vietata dalla Legge.
8. L'Associazione si impegna, all'atto di adozione dell'animale oppure nel caso di decesso dello stesso, a dare immediata comunicazione al Comune e all'ASL di competenza al fine di ogni adempimento di ordine sanitario ed anagrafico, nei tempi e modi previste dalle norme vigenti;

9. In particolare per gli animali che non saranno reclamati dai legittimi proprietari entro i termini previsti e/o saranno adottati da terzi, oppure saranno ospiti del canile, in attesa di adozione o in via definitiva, l'Associazione Amici del Cane si impegna a far godere ad essi, ospiti del RIFUGIO, un trattamento idoneo alle esigenze proprie della specie e della razza di appartenenza, nel rispetto delle norme morali e civili e penali, nonché nel rispetto della norma regionale e delle Leggi nazionali ed internazionali in materia di diritti e benessere degli animali;
10. Entro il termine del periodo di osservazione i cani sprovvisti di microchip dovranno essere 'microchippati' in collaborazione con il servizio veterinario ASL VCO. L'Associazione si impegna a tenere aggiornato l'apposito registro di carico e scarico, sotto la vigilanza del servizio veterinario dell'ASL 14. Sul registro devono essere annotate la data e il luogo di cattura dell'animale vagante, i dati segnaletici, il numero del microchip, la data della cessione e le generalità del destinatario. L'Associazione dovrà inoltre istruire le pratiche relative alla restituzione ai legittimi proprietari e alle adozioni.
11. L'Associazione "Amici del Cane" di Domodossola, oltre a quanto precisato sopra si impegna a collocare i cartelli direzionali che rendano facilmente individuabile la struttura e a predisporre un orario per gli accessi giornalieri al canile al fine di incentivare la pratica delle adozioni e di fornire sempre maggiori informazioni sugli adempimenti in capo ai possessori di animali.
12. L'Associazione "Amici del Cane" di Domodossola si impegna a trasmettere ai Comuni convenzionati copia della scheda statistica inerente le attività svolte al fine di monitorare il fenomeno del randagismo annualmente inviata alla Regione Piemonte tramite ASL VCO.
13. L'Associazione "Amici del Cane" di Domodossola si impegna:

    - a tenere sempre aggiornato il registro di cui al punto 10 e un registro degli individui presenti, il quale potrà essere richiesto dai Comuni associati con frequenza semestrale;
    - a garantire sempre la massima trasparenza nella gestione dei costi inerenti alla prestazione del servizio pubblico per cui si stipula la presente convenzione, rendendo disponibile in qualsiasi momento una rendicontazione dei costi sostenuti per il servizio pubblico reso;

14. La presente convenzione avrà durata di anni 10 (**dieci**) a partire dal **01/09/2025 fino al 01/09/2035**, fatti salvi eventuali interventi legislativi che possano intervenire in merito alle caratteristiche della struttura e dei criteri di gestione, tali da non consentire il proseguimento delle attività della stessa secondo le disposizioni vigenti in materia;
15. L'Associazione "Amici del Cane" di Domodossola prende atto e riconosce che l'area interessata dalla localizzazione del canile e del rifugio è classificata nel P.R.G.C. vigente quale standard urbanistico a livello comunale – servizi sociali ed assistenziali – attrezzature in progetto art. 3.1.1 a) NTA;
16. Il Comune di Domodossola si riserva il diritto di prelazione sull'acquisto dell'area, pertanto, l'Associazione Amici del Cane dichiara fin d'ora di rinunciare, in caso di acquisizione dell'area da parte del Comune di Domodossola con procedura di esproprio o di cessione bonaria, al maggiore valore conseguito dall'area stessa a seguito della realizzazione delle opere realizzate, fermo restando l'obbligo del Comune di Domodossola di corrispondere un equo indennizzo in rapporto al valore delle opere stesse, dedotte le somme eventualmente versate all'Associazione a titolo di contributo per l'acquisto del terreno e la costruzione dell'opera;

17. Il Comune di Re si impegna a disincentivare mostre e/o fiere di animali di affezione tenute a scopo di lucro.
18. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di Legge in materia.

La presente Convenzione redatta in duplice copia, viene letta, confermata e sottoscritta per accettazione dalle parti.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le condizioni contenute nei punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) del presente contratto.

PER IL COMUNE DI RE

PER L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CANE

